



Roma, 30 OTT. 2009

*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

**Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,  
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti**

Direzione Generale

della Sanità animale e del Farmaco veterinario  
Ufficio III – Gestione operativa del Centro nazionale di  
lotta ed emergenza contro le malattie animali ed Unità  
centrale di crisi

Regioni e Province Autonome  
Servizi Veterinari  
Loro Sedi

CERVES  
Brescia

Prot. N. DGSAFV. III / 19211 1P - 5.8.4/38

*Risposta al Foglio*

del .....  
N. ....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA  
**PG.2009. 0245634**  
del 02/11/2009  
Mitt.: MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE

OGGETTO:

O.M. 12 aprile 2008: Misure di eradicazione - Piano  
nazionale MVS – Movimentazione irregolare suini



Si informa che, a seguito di una segnalazione di un sequestro di suini per irregolarità documentali e di identificazione, rilevate durante il controllo dell'automezzo di trasporto, la scrivente Direzione ha avuto modo di appurare movimentazioni irregolari di suini provenienti da un centro di raccolta di regione non accreditata e destinati ad impianti di macellazione di altre regioni.

E' stato pertanto richiesto l'intervento del NAS per i necessari accertamenti di competenza.

Per quanto accaduto, è opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni relative alla movimentazione di cui all'art. 13 del Piano nazionale MVS vigente, di cui all'O. M. 12 aprile 2008 – *Misure sanitarie di eradicazione della MVS e di sorveglianza della PSC*.

Tali disposizioni vietano espressamente la movimentazione di suini da regioni non accreditate per MVS verso altre regioni italiane, eccetto in caso di apposita deroga ministeriale che può essere concessa ad aziende site in regioni non accreditate, purché vengano rispettate le condizioni previste dall'art. 8 della Dec. 2005/779/CE e dal Piano nazionale MVS.

Tra le condizioni inderogabili previste per la concessione della deroga, figura il raggiungimento da parte dell'azienda di origine del riconoscimento dello status di indenne da MVS per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

E' noto che il riconoscimento/accreditamento delle aziende site in regioni non accreditate per MVS, dipende dall'esito negativo di due campionamenti sierologici cui devono essere sottoposti gli stessi animali, ad un intervallo compreso tra 28 e 40 giorni, nel rispetto delle percentuali di campionamento di cui all'allegato IV del Piano nazionale vigente.

Ma è da tener anche presente che tale modalità di controllo sierologico, necessaria per il raggiungimento dell'accREDITAMENTO, non è attuabile presso i centri di raccolta/stalle di sosta, in quanto, per definizione, trattasi di luoghi di rapido avvicendamento degli animali.

Non risultando quindi accreditabili ed insistendo in regioni non accreditate, dove persiste il rischio di diffusione della malattia, i centri di raccolta/stalle di sosta non possono usufruire della deroga ministeriale e non sono autorizzati a spedire suini verso i macelli di altre regioni.

Resta fermo in base al Piano vigente che tali strutture, al pari di quelle situate in regioni accreditate, devono comunque essere sottoposte ai controlli sierologici e virologici mensili secondo le modalità previste dal Piano MVS.

Tenuto conto di quanto accaduto e del potenziale pericolo che ne deriverebbe per il comparto suinicolo nazionale a seguito dell'eventuale ripetersi di tali irregolarità, si raccomanda a codeste Regioni di attivarsi affinché i servizi veterinari intensifichino la vigilanza sulle movimentazioni suine onde assicurare una puntuale applicazione delle disposizioni del Piano nazionale.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti

Il Direttore Generale  
*Costa*

*AS*  
L. Santucci  
V. Pizzaroli